



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

**Prot. n.**

Cagliari,

- > Comuni della Sardegna
- > Province della Sardegna
- > ANAS
- > ANCI Sardegna
- > Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale

**Oggetto: Circolare relativa agli obblighi di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade.**

Spiace constatare che quotidianamente pervengono a questo Assessorato ripetute segnalazioni di privati cittadini e mass media in merito allo stato di degrado in cui versano le strade della Sardegna a causa dell'abbandono incontrollato di rifiuti.

È noto che il paesaggio e la qualità dell'ambiente sono importanti risorse su cui si fonda il futuro della nostra isola, soprattutto in chiave turistica.

Le strade, in particolare, costituiscono uno dei biglietti da visita del territorio della Sardegna, il primo degli elementi del nostro paesaggio che sono osservati dai visitatori durante le loro percorrenze in macchina o in autobus; esse permettono di raggiungere le nostre bellezze naturali e culturali, i nostri paesi montani, le nostre coste.

Tuttavia, attrarre più turisti nella nostra isola comporta l'onere di garantire un ambiente vivibile e, pertanto, delle strade più pulite.

La Regione Sardegna ha investito negli anni diversi milioni di euro per finanziare campagne di rimozione di rifiuti dalle aree prossime alla viabilità, ma, nonostante ciò, l'inciviltà di molti cittadini, sardi e non, impedisce di mantenere nel tempo i risultati di tali attività, arrecando ingenti danni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

all'immagine turistica del nostro territorio e comportando, inoltre, pericoli di innesco di incendi nel periodo estivo.

Pertanto, al fine di porre rimedio alle situazioni di degrado che stanno proliferando nel nostro territorio, con questa circolare è intenzione dell'Assessorato richiamare codesti Enti alla necessità di una corretta gestione delle infrastrutture viarie individuando le norme cui attenersi e gli strumenti da poter utilizzare.

### **Fondamento normativo**

Nel corso di questi ultimi anni la magistratura amministrativa ha stabilito che è onere dei proprietari/concessionari procedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, individuando responsabilità e doveri in capo ai diversi soggetti coinvolti nella gestione della viabilità.

In particolare si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 2677 del 4 maggio 2011, nella quale viene ribadito come *<<l'obbligo di pulizia incomba doverosamente in capo all'ente proprietario, ovvero al concessionario>>*. In particolare il Consiglio di Stato sottolinea che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada), recante "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" *<<(e per essi dei concessionari), dispone che detti proprietari e concessionari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbano provvedere (lettera a) "alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi">>*.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che *<<È di tutta evidenza che l'articolo 14 della Codice della Strada è norma speciale di settore, che, per sua natura, non può ritenersi incisa nella sua valenza, ovvero superata, se non per effetto di altra norma speciale che espressamente la privi in genere della sua efficacia, ovvero disponga tale privazione per ipotesi individuate. Nella specie, tale evenienza non è sussumibile né con riferimento al regime previgente in materia ambientale (Dlgs n. 22 del 1997, c.d. decreto Ronchi), né con quello attualmente vigente (Dlgs n. 152 del 2006), non rinvenendosi nei relativi testi alcuna disposizione che possa avere valenza incidente sulla citata norma del settore specifico stradale>>*.

### **Soggetti obbligati**

Alla luce di quanto sopra riportato le responsabilità della pulizia delle strade comunali, provinciali e statali ricade in capo a Comuni, Province e ANAS. La presente circolare viene inviata all'ANCI Sardegna affinché ne garantisca una capillare diffusione presso i propri associati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Per quanto concerne le comunicazioni, da parte delle istituzioni provinciali o dell'ANAS, che attribuiscono alle Amministrazioni comunali le responsabilità di pulizia, il Consiglio di Stato ha stabilito che *<<a ben vedere, anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti [...] sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe, come già osservato in giurisprudenza, l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale. [...]. È soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare "in sicurezza", come vuole il Codice, la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie>>*.

Si ribadisce, pertanto, che i soggetti responsabili delle attività di pulizia delle strade comunali, provinciali e statali sono, rispettivamente, i Comuni, le Province e l'ANAS.

**Ambito di applicazione**

Il Consiglio di Stato, nel sottolineare l'evidente chiarezza e facile intelligibilità dell'espressione utilizzata dal legislatore, ricorda quanto sia ampia e complessiva la definizione di strada ricavabile dagli articoli del Codice della Strada.

In particolare l'art. 3 del Codice definisce come parti di una strada, tra l'altro, le aree di intersezione (anche a livelli sfalsati), gli attraversamenti pedonali, le banchine, gli arginelli, le carreggiate, gli elementi fisici che individuano il confine stradale (ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea), le corsie di emergenza, le cunette, le fasce di pertinenza, le fasce di sosta laterali, i golfi di fermata, le isole di canalizzazione, le isole salvagente, lo spartitraffico, i marciapiedi e i passaggi pedonali, le piazzole di sosta, le piste ciclabili, le sedi tramviarie.

Queste e altre parti delle strade sono pertanto da assoggettare alle attività di manutenzione e pulizia da parte dei proprietari/concessionari previste dall'art. 14 del Codice della Strada, oltre che alle sue pertinenze, arredi, attrezzature, impianti, servizi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

### **Aree private**

Al di fuori del confine stradale, la rimozione dei rifiuti abbandonati è disciplinata dall'art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006 (Testo unico Ambiente).

*Tale articolo, al comma 3, stabilisce che <<Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di [abbandono di rifiuti] è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate>>.*

Pertanto, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio comunali, la norma attribuisce il potere sostitutivo in capo all'Amministrazione comunale nell'attivare il servizio di pulizia delle aree degradate da abbandono di rifiuti, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.

### **Attività di rimozione dei rifiuti**

Si sottolinea che le attività di rimozione dei rifiuti richiedono l'adozione di adeguati accorgimenti al fine di non rendere vani gli sforzi compiuti per la pulizia delle aree degradate. In particolare occorre realizzare degli interventi dissuasivi di futuri abbandoni, quali recinzioni di terreni privati, sistemi di videosorveglianza fissi o mobili, turni di vigilanza sul territorio da parte di personale degli Enti proprietari, cartellonistica, sanzionamenti di comportamenti scorretti.

Appare inoltre fondamentale completare l'attività di rimozione dei rifiuti con delle attività di comunicazione nei confronti della cittadinanza, ponendo in evidenza i risultati raggiunti e le risorse economiche utilizzate per le pulizie del territorio, sottratte ad altre iniziative comunali o provinciali.

Nel caso in cui fra i rifiuti abbandonati si rinvenivano frammenti di amianto si ricorda la necessità di attivare le procedure di cui all'art. 256 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 con la redazione dello specifico piano di lavoro da comunicare alla ASL competente per territorio.

Nell'ambito dei bandi di gara dei servizi di igiene urbana, si suggerisce di prevedere specifiche voci di servizi aggiuntivi, da premiare nell'individuazione delle offerte economicamente più vantaggiose, consistenti nelle attività periodiche (almeno una o due volte l'anno) di rimozione dei rifiuti dalle aree degradate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Al fine di contenere i fenomeni di abbandono risulta di fondamentale importanza attivare in ogni Comune un ecocentro comunale. A tale proposito, negli ultimi anni, la Regione ha provveduto a finanziare circa 200 ecocentri, diffusi su tutto il territorio regionale, mediante risorse regionali, statali e comunitarie.

Si rappresenta che l'efficacia di un ecocentro è massima quando è garantita l'apertura in orari noti ai cittadini e idonei ad assicurare la massima fruibilità del servizio, nonché quando è consentito il conferimento del maggior numero possibile di tipologie di rifiuti.

A tal proposito si segnala che l'elenco dei codici CER allegato al D.M. 8 aprile 2008 appare sufficiente a coprire la gamma dei rifiuti che generalmente si trovano abbandonati del territorio; ai fini della realizzazione dell'ecocentro, in tali fattispecie è sufficiente un permesso di costruire ovvero una deliberazione di Giunta comunale con validazione del progetto esecutivo, pertanto non si rinvergono criticità derivanti da lungaggini autorizzative.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo ad adoperarsi al fine di evitare un nuovo eccessivo ricorso a interventi intesi a sanare ex-post situazioni che potrebbero essere scongiurate mediante il ricorso alle opportune azioni di sensibilizzazione, prevenzione, controllo e manutenzione sulle infrastrutture viarie di propria competenza.

**L'Assessore**

Giorgio Oppi